



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA

## *Incontro Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle Imprese*

# LE PROCEDURE CONCORDSUALI E LA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

GIOVAMBATTISTA FRANCO  
CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE DI MONZA E BRIANZA

Mantova, 21 Marzo 2011



## OBBIETTIVI

- Armonizzare le diverse procedure adottate dalle Camere di Commercio Lombarde
- Condividerne gli orientamenti con i giudici del registro e fallimentari
- Fornire agli operatori del settore uno strumento utile per orientarsi negli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese



## **ISCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO NEL REGISTRO IMPRESE – ASPETTI PROBLEMATICI**

- Iscrizione (art. 16 l.f) e annotazione (art. 17 l.f) della sentenza di fallimento nel registro imprese: assumono lo stesso significato giuridico.
- Possibilità di iscrivere la sentenza di fallimento su posizioni imprese cessate da oltre un anno.
- Iscrizione sentenza di fallimento anche per le imprese non iscritte nel registro imprese (società occulte).
- Cancellazione società dal Registro imprese da parte del curatore/liquidatore/amministratore dopo chiusura fallimento anche per procedure avviate prima del 16 luglio 2006.



## **EFFETTO FALLIMENTO SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA**

- **Fallimento di società con soci a responsabilità illimitata:** produce per estensione anche il loro fallimento personale (art. 147 L.F) e la relativa sentenza viene iscritta al registro delle imprese in calce alle posizioni dei singoli soci falliti, anche nel caso in cui nell'estratto della sentenza non è indicato espressamente il fallimento in proprio degli stessi **(Sarebbe necessario che ciò fosse sempre precisato in sentenza)**.
- **Socio illimitatamente responsabile che fallisce titolare di una impresa individuale:** il fallimento va iscritto per estensione anche sulla posizione del titolare, rendendo la stessa inattiva con la chiusura di eventuali unità locali.



## **PROCEDURA DI ESCLUSIONE – ART. 2288 C.C**

- Socio illimitatamente responsabile fallito va escluso dalla carica di socio amministratore ricoperta in altra società di persona.
- Invito agli amministratori a procedere alla modifica dei patti sociali o allo scioglimento della società.
- In caso di inerzia trasmissione degli atti al giudice del registro, che ai sensi dell'art. 2190 c.c provvederà con decreto ad ordinare l'iscrizione al registro delle imprese dell'esclusione del socio.



- Il socio illimitatamente responsabile che fallisce decade dalle cariche ricoperte in società di capitali (amministratore, liquidatore, sindaco, ecc.)
- Invio preventiva comunicazione alla società per sostituzione persona decaduta dalla carica ricoperta.
- In caso di inerzia trasmissione atti al giudice del registro per ordinare l'iscrizione della cancellazione d' ufficio.
- **Procedura di decadenza attivabile anche per le srl sebbene il codice civile la limiterebbe alle spa.**



## REVOCA SENTENZA FALLIMENTO

Ulteriori criticità pone la pubblicità al Registro delle imprese della sentenza di revoca del fallimento non ancora passata in giudicato, posto che fin quando la sentenza di revoca non passa in giudicato non viene meno la tutela dei terzi interessati all'esecuzione della sentenza dichiarativa del fallimento. Pertanto per consentire la pubblicità di tutte le notizie inerenti il fallimento e al contempo del provvedimento di revoca, l'ufficio registro imprese iscriverà la sentenza di revoca lasciando aperto il fallimento dell'impresa interessata, con la seguente dicitura **“In data .... la Corte di Appello di ..... ha disposto la revoca della sentenza di fallimento n. ... del .... depositata in cancelleria in data ... e non ancora passata in giudicato”**. Tuttavia in considerazione delle difficoltà oggettive nel reperire l'esito definitivo del ricorso, l'ufficio del registro delle imprese provvederà a contattare l'interessato e il curatore per invitarli a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza o, in alternativa, provvederà a verificarne l'esito direttamente presso la Corte d'Appello.



## **PUBBLICITA' PROPOSTA CONCORDATO FALLIMENTARE**

Pubblicità nel registro imprese del termine fissato dal giudice delegato per eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato alla proposta di concordato (art. 129 L.F).

Per soddisfare tale adempimento pubblicitario sotto la notizia del fallimento sarà inserita la seguente frase “**Udienza di omologa del concordato fallimentare approvato dai creditori in data ..... Termine per eventuali opposizioni entro il ....**”.

Inoltre l'art. 152 L.F circoscrive la possibilità di depositare al registro delle imprese, a cura del notaio che ha redatto il verbale, la proposta di concordato fallimentare riguardante solo le società di capitali.

Conseguentemente non si ritiene iscrivibile una proposta di concordato fallimentare relativa alle società di persone, a meno di estendere per analogia alle stesse le disposizioni previste per le società di capitali.



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA

## **PUBBLICITA' DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

L'art. 161 L.F stabilisce che la domanda di concordato è proposta con ricorso al Tribunale ma non viene prevista la sua pubblicità nel Registro delle imprese. **Tuttavia si ritiene, per garantire la completezza dell'informazione e la tutela dei terzi interessati, stante anche il richiamo all'art. 152 L.F di ammettere l'iscrivibilità di tali atti nel registro delle imprese limitatamente alle società di capitali.**

Analogamente a quanto previsto per il concordato fallimentare, anche nel concordato preventivo si pone il problema della pubblicità del provvedimento del Tribunale che fissa l'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale (art. 180 L.F). A tale informazione viene data pubblicità nel registro delle imprese inserendo nelle notizie del fallimento la seguente dicitura **“Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data ..... Termine per costituirsi ed opporsi almeno 10 giorni prima dell'udienza”**.

Inoltre sebbene l'art. 185 L.F non preveda espressamente la pubblicazione del decreto di esecuzione del concordato preventivo si ritiene opportuno che esso sia reso noto ai terzi tramite il registro delle imprese, che lo iscrivono d'ufficio se ricevono il provvedimento dal Tribunale, diversamente viene iscritto ad istanza di parte (interessato o commissario giudiziale).





## ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI

Normalmente l'accordo di ristrutturazione debiti (art. 182 bis L.F.) contiene anche il piano di ristrutturazione che i creditori hanno diritto di visionare per comprendere il senso complessivo dell'operazione.

E' dunque importante che al registro imprese sia depositato, oltre all'accordo e alla relazione dell'esperto sull'attendibilità della proposta, **anche il piano di ristrutturazione vero e proprio.**



## **PUBBLICITA' ATTI SUCCESSIVI AL FALLIMENTO**

Nel caso di sede legale diversa dalla sede effettiva si pone il problema della pubblicità degli atti successivi al fallimento (comunicazione dati relativi insinuazioni passivo fallimentare, deposito rapporto riepilogativo del curatore).

Per evitare un doppio adempimento, si ritiene che essi siano depositati presso il registro delle imprese del luogo della sede effettiva dell'impresa.

**Potrebbe tale adempimento estendersi anche al registro imprese della sede legale.**

In ogni caso non si ritiene possibile la pubblicità limitata al solo registro imprese della sede legale.



- a) gestione richiesta iscrizione impresa individuale presentata, prima della chiusura del fallimento, da un soggetto fallito;
- b) nonché delle richieste d'iscrizione al registro delle imprese delle cariche di amministratore, legale rappresentante, sindaco.  
Non si ritiene che l'Ufficio del registro delle imprese debba effettuare controlli preventivi sul fallimento dei soggetti richiedenti, salvo eventualmente reintrodurre una dichiarazione di assenza causa di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c, che però non è più consentita da una circolare ministeriale del 2004.



CAMERA di COMMERCIO  
MONZA BRIANZA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE